



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 58/2025

OGGETTO: TOBIN TAX, RADDOPPIO DELL'IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Il governo ha modificato degli emendamenti contenuti nel disegno di legge di bilancio 2026, prevedendo il raddoppio dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax). La nuova misura si applicherà ai trasferimenti di azioni e strumenti finanziari rilevanti, nonché alle operazioni di trading ad alta frequenza, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il raddoppio dell'imposta riguarda esclusivamente i trasferimenti individuati nell'art. 1 c. 491, della legge 228/2012, e cioè le operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari emessi da società residenti in Italia, nonché i titoli rappresentativi (depository receipt).

Nell'ambito di applicazione dell'imposta rientrano anche altre fattispecie diverse dalla compravendita sul mercato, quali:

- il trasferimento di azioni tra dossier titoli intestati a soggetti diversi, quando comporti un effettivo trasferimento di proprietà;
- i trasferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni, salvo il caso di azioni di nuova emissione.

Vengono previste dalla normativa numerose ipotesi di esclusione, in particolare vengono escluse:

- le azioni emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro, individuate annualmente dalla Consob, nonché i trasferimenti effettuati per successione o donazione;
- le operazioni del mercato primario, le operazioni di riorganizzazione societaria, talune operazioni infragruppo e le assegnazioni di azioni o strumenti finanziari a fronte della distribuzione di utili, riserve o restituzione del capitale.

Ai fini della decorrenza dell'imposta, il momento in cui si realizza il trasferimento della proprietà distingue se i titoli sono ammessi o meno a un sistema di gestione accentrata:

- per i titoli dematerializzati, rileva la data di regolamento dell'operazione;
- per i titoli non dematerializzati, il momento dell'effetto traslativo;
- per conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, la data di efficacia dell'operazione.

Per le operazioni di trading ad alta frequenza, l'imposta è determinata su base giornaliera, in funzione degli ordini immessi, modificati o cancellati nella singola giornata di negoziazione.

Distinti saluti.

Padova, 22/11/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA